



COMUNE DI GEMMANO

PROVINCIA DI RIMINI

Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 Reg.

Seduta del 19/06/2014

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
SANTI RIZIERO	Sindaco	Sì	==
TIENFORTI MANUEL	Consigliere	Sì	==
MOLANDINI ENRICO	Consigliere	Sì	==
FABBRI SERENA	Consigliere	Sì	==
PRITELLI PAOLO	Consigliere	Sì	==
MASSARI ANDREA	Consigliere	Sì	==
LEURINI LILIANA	Consigliere	Sì	==

Presenti N. 7 Assenti N. 0

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli e Massari

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO TASI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 671, in caso di pluralità' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 672 in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall' art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 **lettera a)** come convertito nella legge n.68 del 02.05.2014 ([GU Serie Generale n.102 del 05.05.2014](#)) con il quale si aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo «*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011* ».

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 **lettera b)** come convertito nella legge n.68 del 02.05.2014 ([GU Serie Generale n.102 del 05.05.2014](#)) con il quale il comma 688 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147 è interamente sostituito dal seguente:

b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei

regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

Ricordato che l'art.1 comma 702 della Legge di Stabilità 2014 conferma la più ampia potestà regolamentare dell'ente, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, permettendo di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Preso atto che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota della TASI fino all'azzeramento;

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto che:

- dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento;

- con la legge di stabilità 2014 (L.147 del 27.12.2013) sono stati previsti tagli ai trasferimenti agli enti locali;
- con il Decreto legge n.16 del 6.3.2014, come convertito nella legge n.68 del 2.5.2014 recante: "*disposizioni urgenti in materia di Finanza Locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi nelle istituzioni scolastiche*" sono stati di fatto previsti ulteriori tagli ai trasferimenti agli enti locali;
- il Comune dovrà reperire le risorse mancanti sia attraverso la riduzione della spesa che attraverso l'applicazione della TASI, i cui introiti saranno rivolti alla copertura parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili indicati nell'elenco allegato, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014 predisposto dalla Giunta Comunale che sarà oggetto di approvazione con successivo atto;

Considerato che per l'anno 2014 il costo totale per i servizi indivisibili individuati dal Comune di Gemmano ammonta ad €.133.692,00 come previsti nei pertinenti interventi di bilancio in corso di approvazione ;

Ritenuto opportuno

- applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge o da regolamento, non soggette ad IMU in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 come convertito nella legge n.68/2014, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;

Richiamata, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha confermato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

- aliquota pari allo 10,00 per mille per abitazioni a disposizione e per i restanti immobili (comma 6, art. 13, D.L. n. 201/2011);
- aliquota pari al 5,00 per mille per l'abitazione principale (cat.A1,A8,A9) e relative pertinenze (comma 7, art. 13, D.L. n. 201/2011);
- IMU non dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013;

Considerato, pertanto necessario assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura almeno parziale dei costi sostenuti dal comune di Gemmano per i servizi indivisibili forniti, determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) le quali produrranno entrate stimate in €.83.000,00 ca:

- **aliquota pari al 2,5 per mille** per l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A1,A8,A9 per le quali l'aliquota TASI è zero in quanto rimangono soggette solo all'IMU);
- **aliquota pari al 1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011(in quanto l'aliquota IMU e' per legge azzerata);
- **aliquota azzerata** per tutti gli altri immobili (comprese abitazioni a disposizione, per le quali l'aliquota IMU rimane fissata al 10,00 per mille);

Dato atto che, con proprio precedente atto in data odierna, dichiarato immediatamente esecutivo, è stato approvato il Regolamento del tributo ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, previsto dall'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, con il quale il Comune ha determinato la disciplina per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nel territorio di questo Comune a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che l'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come integralmente sostituito dalle disposizioni di cui alla lett.b) dell'art.1 della legge n.68 del 2.5.2014 e più sopra integralmente riportato stabilisce modalità e termini di versamento del tributo permettendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Evidenziato che con decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione e le modalità di versamento del nuovo tributo;

Dato atto che, ai sensi del comma 690, della L. n. 147/2013, la IUC è applicata e riscossa dal comune e che, ai sensi del comma 691, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU;

Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 della L. n. 147/2013;

Dato atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione con particolare riferimento al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione consiliare che prevede il limite minimo di versamento di €5,00;

Richiamato l'art. 1, comma 736, della L. n. 147/2013, il quale prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2014, il limite di 30 euro stabilito dall'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, per gli accertamenti, le iscrizioni a ruolo e la riscossione dei crediti, non vale più per i tributi locali, ma solo per quelli erariali e regionali;

Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. n. 147/2013;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il Decreto Ministeriale del 29 Aprile 2014 (*GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014*) all'art. 1, stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi sulla presente proposta;

Visto parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

per le norme e le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano:

1. di stabilire che il costo complessivo dei servizi indivisibili forniti dal Comune di Gemmano per l'anno 2014, da coprire con l'entrata del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), è quantificato in euro 133.692,00, previsti nei pertinenti interventi di bilancio in corso di approvazione, la cui indicazione complessiva è indicata nell'allegato al presente atto sub lettera A);
2. di determinare, ai fini dell'applicazione Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote per l'anno d'imposta 2014, ai sensi dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):
 - **aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A1,A8,A9 per le quali l'aliquota TASI è zero e viene applicata l'IMU);**
 - **aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;**
 - **aliquota pari allo 0,00 per mille per tutti gli altri immobili ai quali viene applicata l'IMU ;**
3. di dare atto che le tariffe del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del nuovo tributo;
4. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

5. di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2014, si valuterà di adottare determinazioni ulteriori e conseguenti;
6. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi;

PROPONE

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Gemmano (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: info@comune.gemmano.rn.ite-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it

0541 – 85.40.60 / 85.40.80



0541 – 85.40.12

AREA ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO TASI

**Schema Finanziario dei servizi indivisibili Anno 2014,
alla cui copertura dei costi è diretto il tributo per i servizi Indivisibili (TASI).**

SERVIZIO	CAPITOLI	COSTI B.P.2014
Manutenzioni strade	1110-1119-1121-1122	€ 38.525,00
Servizio sgombero Neve	1120	€ 3.000,00
Pubblica Illuminazione	1130-1135-1137	€ 51.447,00
Manutenzione verde pubblico	1700	€ 5.500,00
Servizi disinfestazione	1710	€ 5.500,00
Servizi Socio-Assistenziali	1930-1940-1946-1949	€ 35.720,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI		€ 136.692,00
TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI		€ 83.000,00

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;

Visto il regolamento del tributo approvato con precedente delibera esecutiva;

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi;

Con il seguente risultato della votazione: UNANIME

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TASI. (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014" che si intende integralmente richiamata la quale, congiuntamente agli allegati alla stessa, diviene deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gemmano.

Inoltre, stante l'urgenza di dover assumere altri conseguenti atti, con ulteriore votazione espressa all'unanimità in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to *Angelo Cevoli*

Approvato e sottoscritto :

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

IL SINDACO

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. _____)

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data _____

Gemmano, li **27/06/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *Dott. Roberto Filipucci*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami;

X E' divenuta
esecutiva:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma
T.U. n. 267/'00).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li **19/06/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *Dott. Roberto Filipucci*